

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

|               |   |
|---------------|---|
| (NA) CARRIERO | Presidente  |
| (NA) BLANDINI | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) GATT     | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) MINCATO  | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) PALMIERI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 15/04/2020

### FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione, stipulato in data 03.02.2016 ed estinto anticipatamente sulla base di un conteggio estintivo del 12.12.2018, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede le sia restituita dall'intermediario la somma complessiva di euro 1281,45, oltre interessi legali, così articolata: a) euro 208,33 per spese di istruttoria; b) euro 223,12 per commissione di attivazione; c) euro 850,00 per commissione intermediario. In via subordinata, domanda al Collegio di quantificare secondo equità la somma dovuta per il rimborso dei costi *up front*, quale criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata sul principio di proporzionalità.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della ricorrente eccependo: a) l'avvenuto rimborso di € 86,50 - in sede conteggio estintivo - a titolo di ratei non maturati; b) la natura *up-front* delle commissioni di attivazione corrisposte dal cliente a fronte di prestazioni e degli oneri relativi alla fase preliminare all'erogazione del prestito; c) la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione addebitate al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito come da specifico incarico conferito e sottoscritto dal cliente ad un mediatore creditizio la cui attività è descritta dall'art. 128-sexies, comma 4,



TUB: “L'attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento sotto qualsiasi forma, integra attività di mediazione creditizia”; d) in ordine alle “spese di istruttoria”, che esse corrispondono a costi amministrativi sostenuti ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento e quindi effettuate precedentemente alla concessione del fido e all'inizio dell'ammortamento effettivo del prestito.

La resistente conclude chiedendo al Collegio: in via principale, il rigetto del ricorso; in via subordinata, di tener conto dell'importo già corrisposto in sede di conteggio estintivo qualora si ritenesse di riconoscere ulteriori rimborsi al ricorrente.

## DIRITTO

La domanda della ricorrente è relativa al riconoscimento del suo diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri e delle spese.

Il ricorso merita di essere accolto soltanto in parte.

Il Collegio osserva che la sussistenza del diritto alla riduzione del costo del finanziamento anticipatamente estinto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, “pari” all'importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla “vita residua del contratto” ha determinato, tanto nella “giurisprudenza” ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto(c.d. costi *recurring*). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che “*Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve*



*essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.*

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

*“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.*

*“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.*

*“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio osserva che nella giurisprudenza di merito non sono mancati orientamenti volti, in base alla citata decisione della Corte di Giustizia, non solo ad affermare che *l’art.125 sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*, ma anche ad applicare a tutte le voci di costo non godute, ai fini del computo del quantum da restituire al consumatore, il criterio *pro rata temporis* (Trib. Napoli, 20 febbraio 2020); così come, in una prospettiva radicalmente diversa, talune decisioni hanno escluso che la sentenza Lexitor possa dispiegare i suoi effetti sul piano del rapporto negoziale intermediario – consumatore (Trib. Napoli, 10 marzo 2020).

Tuttavia, questo Arbitro, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Pertanto, rilevato, con riferimento alle voci di cui la ricorrente chiede il rimborso, che va considerata “istantanea”, alla luce dei più recenti indirizzi convenuti tra i Collegi ABF e delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti sulle modalità e la tempistica del conferimento dell’incarico all’intermediario del credito (nel caso di specie un mediatore creditizio), la voce relativa agli *oneri di intermediazione*, come pure quella relativa alle *spese di istruttoria ed alla commissione di attivazione*; osservato che, quindi, relativamente a tali voci, risulta dovuta al ricorrente, alla luce del contenuto della domanda attorea e in applicazione del citato criterio previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, la somma di € 542,69 per gli *oneri di intermediazione*, di € 133,01 relativamente alla *spese di istruttoria* e di € 142,46 per la *commissione di attivazione*; rilevato che quanto rimborsato dal resistente in sede di conteggio estintivo attiene ad una voce di costo non oggetto di domanda e non può essere quindi preso qui in considerazione.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 818,16, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO